

Marito e moglie possono con un atto pubblico destinare alcuni beni ai bisogni della famiglia, escludendoli in linea di principio dalle azioni di rivalsa dei creditori

Fondo patrimoniale, tutela attenuata

Nato per difendere i beni coniugali dal pignoramento, è stato via via indebolito dalla Cassazione

L'INTERVENTO

Il Fondo patrimoniale costituisce una "convenzione matrimoniale", ovvero un atto, compiuto dai coniugi (o da un terzo in loro favore) nella forma dell'atto pubblico, con il quale questi decidono di destinare alcuni beni, sia immobili, sia mobili registrati che titoli di credito, ai bisogni della famiglia.

"Mediante tale atto - spiega l'avvocato Roberto Tartaglia del Foro di Roma, Segretario dell'Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle vendite - si crea, sui beni conferiti nel fondo, un vincolo, essendo tali beni destinati esclusivamente a far fronte ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, i medesimi beni non possono, in linea di principio, essere aggrediti dai creditori dei coniugi.

Affinché il fondo sia opponibile ai terzi - ivi compresi, quindi, i creditori personali dei coniugi - è, quindi, necessario che venga costituito mediante atto pubblico e che tale "convenzione" venga annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Inoltre, laddove il fondo abbia ad oggetto anche beni immobili, questo deve altresì essere trascritto nei Registri Immobiliari.

Quindi i beni oggetto del fondo patrimoniale - non potendo essere aggrediti dai creditori - costituiscono una eccezione alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il vincolo del fondo non è assoluto

Tuttavia - continua l'avvocato Tartaglia - il vincolo derivante dal fondo non ha valore assoluto, con la conseguenza che, in determinate fattispecie, i beni in esso conferiti possono essere oggetto di espropriazione da parte dei creditori, ivi compresi, quindi, anche gli immobili.

Ciò avviene, anzitutto, nell'ipotesi in cui il fondo non sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, essendo tale condizione assolutamente necessaria affinché il fondo possa essere opposto nei confronti dei creditori, come più volte stabilito dalla Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 24332 del 30 Settembre 2008).

Inoltre, ai sensi dell'art. 170 c.c. "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Ciò significa che il fondo non potrà essere opposto rispetto a quelle obbligazioni che i

ecc... - con la conseguenza che, in tale fattispecie, il creditore potrà espropriare i beni, anche immobili, del fondo.

Recentemente - conclude l'avvocato Tartaglia - la Cassazione è intervenuta sull'argomento, ribadendo l'orientamento secondo cui anche i debiti lavorativi e dell'azienda rientrano tra i bisogni della famiglia.

Ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza, non possono ritenersi estranei ai bisogni della famiglia le obbligazioni che riguardano l'attività di lavoro dei coniugi, laddove proprio da tale attività la famiglia tragga i suoi mezzi di mantenimento.

famiglia, i beni conferiti nel fondo sono pienamente aggredibili da parte dei creditori. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 16176 del 19/06/2018).

L'inopponibilità del mutuo

Va, ancora considerato che, sempre secondo la Giurisprudenza, il mutuo si considera proprio come uno dei debiti specificatamente contratti per i bisogni della famiglia e, conseguentemente, in tale fattispecie,

il fondo patrimoniale non è opponibile al creditore, anche decorsi 5 anni dalla sua costituzione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 23163 del 31 ottobre 2014 e Sentenza n. 15886 del 11 Luglio 2014).

Infine, il fondo patrimoniale non è opponibile a quel creditore che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del fondo medesimo.

Anche in tale fattispecie, la Cassazione ha stabilito che anche laddove il pignoramento sia stato trascritto successivamente alla trascrizione ed annotazione del fondo, ma l'ipoteca sia iscritta precedentemente, la costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile in quanto il vincolo costituito con l'iscrizione ipotecaria prevale rispetto a quelli successivi, senza la necessità per il creditore di dimostrare che il proprio credito garantito rientri tra quelli previsti dall'art. 170 c.p.c. (Corte di Cassazione, Sentenza n. 933 del 24 gennaio 2012; Sentenza n. 24332 del 30 Settembre 2008).

Sulla base della disciplina che regola il predetto Istituto, ma, soprattutto, sulla base dei suddetti più recenti orientamenti della Cassazione - conclude l'avv. Tartaglia - molto maggiori rispetto al passato sono, quindi, le fattispecie in presenza delle quali il fondo patrimoniale non rappresenta più un ostacolo, per i creditori, alla espropriazione dei beni in esso conferiti.

Conseguentemente, tale Istituto non costituisce più un efficace strumento per tutelare i beni dei coniugi dal pericolo dell'espropriazione".

**IN CASO DI IPOTECA
ISCRITTA PRIMA
DELLA TRASCRIZIONE
DEL FONDO, QUESTO
NON E' OPPONIBILE
AL CREDITORE**





coniugi hanno assunto proprio per far fronte ai bisogni familiari – come, ad esempio, spese sostenute per i figli, spese per la casa,

Quindi, secondo la Cassazione, quando vi sia una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della